



COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N.25 del 13-12-2016

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno: <ul style="list-style-type: none"> • Prosecuzione lavori regolamento sulla " Tutela degli Animali" - Varie ed eventuali:
---	---

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Puma Rosa Alba	SI		9.30	13.15		
Vice Presidente	Calandrino Giovanni	SI		9.30	13.15		
Componente	Cuscina' Alessandra	SI		11.45	13.15		
Componente	Cusumano Francesco	SI		9.30	13.15		
Componente	Sucameli Giacomo	Si		11.15	12.25		

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 13 del mese di Dicembre , alle ore 9.30

presso il Palazzo di Vetro piano terra sito in P/zza Josèmaria Escrivà, si riunisce, per la seduta , la IV[^] Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Puma Rosa Alba, il V/ce Presidente Calandrino Giovanni, il Cons. Cusumano Francesco e con funzione di Segretaria la sig.ra Anna Lisa Fazio.

Il Presidente Puma coadiuvato dalla Segretaria, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta con il primo punto all'OdG: **Prosecuzione lavori regolamento sulla Tutela degli Animali** (si riportano in grassetto e corsivo le modifiche e/o integrazioni).

Il Presidente riprende la lettura del regolamento dall'**Art. 34** Raccolta deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi e negli spazi verdi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.

2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani devono essere, sempre, muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle feci.

3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini, in prossimità di edifici scolastici, e delle spiagge..

Art. 35 Centri di addestramento-educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio competente per la tutela degli animali sentito il Servizio Veterinario Azienda ASP competente per territorio.

2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento

L'art. 35 bis

INCENTIVO ECONOMICO

"Ai soggetti cui sarà affidato in via definitiva un cane di proprietà comunale , ricoverato presso "il canileo presso altra struttura indicata dall'Ente, e che ne faranno richiesta, potrà essere erogato, un contributo economico, pari a **un anno di spesa per il mantenimento dell'animale presso le strutture convenzionate da erogare in 3 anni.**

(omnicomprensivo pari a complessivi € 300,0 da erogare in due soluzioni: € 200 entro tre mesi dalla definizione della pratica di affido ed iscrizione all'anagrafe canina di cui alla L.R. 15/2000 ed € 100,00 entro i tre mesi successivi.) Questo periodo è stato omesso;

Il contributo verrà erogato previo espletamento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento dei requisiti richiesti, all'accertamento presso l'anagrafe canina dell'avvenuta intestazione del cane in capo al richiedente ed a seguito di eventuale verifica delle buone condizioni di salute dell'animale e salvo morte dello stesso.

Possono fare richiesta di affidamento:

- persona fisica;
- persona giuridica;
- associazione.

I richiedenti possono essere anche non residente nel territorio comunale; in questo caso a garanzia del benessere dell'animale potrà essere richiesto un controllo sull'affidabilità del richiedente tramite associazioni di volontariato che operano nel territorio del richiedente;

Il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito elencati :

1. compimento diciottesimo anno di età;
2. assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali.

Nel caso di persona giuridica o associazione i requisiti di cui ai punti 1 e 2 (di cui sopra) dovranno essere posseduti dal legale rappresentante.

In ogni caso dal momento dell'affido sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti.

PUNTO 1 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà:

- garantire adeguato trattamento con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, ovvero in ambiente idoneo ad ospitare l'animale in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le dovute cure veterinarie e le condizioni igienico sanitarie;
- consentire di far visionare il cane, anche senza preavviso, agli agenti di polizia municipale e/o a personale competente autorizzato dal Comune di Alcamo, allo scopo di accertare il corretto mantenimento dell'animale e la sussistenza dei requisiti igienico-sanitario a salvaguardia dello stesso;

PUNTO 2 - NUMERO CANI AFFIDABILI E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Potranno essere dati in affidamento un numero massimo di due cani per nucleo familiare.

Prima dell'affidamento e prima di concedere il contributo l'amministrazione comunale deve verificare il possesso dei requisiti del richiedente come indicati nel precedente articolo nonché procedere all'accertamento presso l'Anagrafe canina dell'avvenuta intestazione del cane in capo al richiedente.

PUNTO 3 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al fine dell'erogazione del contributo, l'amministrazione si riserva, prima di concedere l'affidamento, di effettuare le dovute verifiche in ordine alla consistenza del nucleo familiare del richiedente, della eventuale concessione di affidi concessi ad altri componenti dello stesso nucleo familiare.

L'aspirante affidatario dovrà fare richiesta di affidamento indirizzando la richiesta al Comune di Alcamo, Settore Servizi Tecnici – Manutentivi e Ambientali,

(via Pia Opera Pastore n. 63/a Alcamo, tel 0924 590284 -318- 319.) è stata omessa la sede dell'ufficio ;

Le istanze potranno essere inoltrate una volta pubblicato apposito avviso sul sito istituzionale dell'ente con l'indicazione del termine utile a partire dal quale potere presentare l'istanza e il termine ultimo di presentazione.

PUNTO 3.1 - SOMME STANZIATE IN BILANCIO INSUFFICIENTI RISPETTO ALLE RICHIESTE

Nel caso in cui le richieste di adozioni siano numericamente tali da superare le somme stanziare dall'ente, i cani e il relativo contributo saranno assegnati rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle richieste (farà fede la data e il numero di acquisizione al protocollo generale dell'ente).

La graduatoria formulata verrà utilizzata per eventuali ulteriori successivi stanziamenti in bilancio per le medesime finalità per scorrimento e fino ad esaurimento della stessa sempre che il richiedente abbia manifestato tale disponibilità nell'istanza presentata.

Gli affidamenti verranno concessi nei limiti delle somme stanziare in bilancio al capitolo denominato "contributi finalizzati all'adozione di cani randagi";

PUNTO 3.2 - RICHIESTE PERVENUTE INFERIORI ALLO STANZIAMENTO DI BILANCIO

Qualora le istanze pervenute siano numericamente tali da comportare un esborso economico a carico dell'amministrazione inferiore rispetto a quello previsto nel relativo stanziamento di bilancio, l'amministrazione procederà a pubblicare un nuovo avviso con l'indicazione delle nuove date utili per la presentazione delle istanze. Le modalità di erogazione saranno uguali a quelle sopra descritte."

- di stabilire che i contributi verranno attribuiti secondo le disponibilità previste in bilancio e allocate nell'apposito capitolo di spesa;

di dare atto che le somme inizialmente messe a disposizione da parte dell'amministrazione comunale per le finalità di cui al presente provvedimento per l'anno 2015 è pari ad € 5.000,00 al capitolo 134255 " Contributi finalizzati all'adozione di cani randagi" interv 1.09.05.05 ;

Questo periodo viene omesso

- di dare atto che il presente provvedimento , a norma dell'art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it; - di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" art. 26 co. 1, il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione amministrazione trasparente "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – criteri e modalità";

Al presente articolo sono stati integrati il comm 4 e 5;

PUNTO 4 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

In caso di maltrattamento o abbandono del cane affidato, l'amministrazione comunale applicherà le sanzioni previste dalla legge, nonché provvederà a revocare tempestivamente l'affido disponendo il ricovero dell'animale presso la struttura convenzionata, con obbligo a carico dell'affidatario di rimborso del contributo percepito;

PUNTO 5 - SMARRIMENTO, MORTE, CESSIONE DEL CANE . MORTE DELL’AFFIDATARIO

Nel caso di smarrimento o morte dell’animale, l’assegnatario è tenuto a comunicarlo al Comune di Alcamo Ufficio Randagismo 4° Settore Servizi Tecnici, Manutentivi e Ambientali entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore dall’evento.

Nel caso di morte dell’animale entro i 3 anni dall’affidamento, l’affidatario dovrà prendere in consegna un nuovo animale mantenendo il contributo già erogato e riconosciuto per il primo animale o eventualmente rimborsare quota parte del contributo già percepito e rinunciare alle quote successive del triennio riconosciuto come contributo (viene inserita questa frase).

La cessione del cane è consentita in casi eccezionali, documentabili e solo se autorizzata dall’amministrazione comunale. In tal caso il soggetto che ha adottato il cane (soggetto cedente) è tenuto ad avvertire preventivamente l’ufficio competente del comune di Alcamo indicando, altresì, la persona cui verrà ceduto il cane. In tal caso l’ufficio competente, una volta verificati tutti i requisiti previsti per l’affidamento, autorizzerà il trasferimento al nuovo affidatario. Rimane salvo quanto previsto al punto 1 .

Nel caso di morte dell’affidatario il cane si intende trasferito automaticamente agli eredi di quest’ultimo i quali avranno l’obbligo di procedere all’aggiornamento all’anagrafe canina di cui alla L.R. n. 15/2000”.

Alle ore 11.15 entra il Cons. Sucameli

Art. 36 Adozioni da canili e da privati cittadini; sterilizzazione, incentivi all’adozione

1.Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente presso il Centro di Prima Accoglienza e/o Canile Comunale o con garante un’Associazione di volontariato animalista. I cani adottabili e adottati sono microcippati a cura del Servizio Veterinario Azienda ASP competente per territorio. Lo stesso Ufficio provvederà ai vaccini necessari prima della consegna del cane al nuovo proprietario. Il Comune di Alcamo incentiva, con l’aiuto delle Associazioni Animaliste, l’adozione dei cani già custoditi in Canili o Centri di Prima Accoglienza, attraverso la creazione di un sito su cui inserire le foto e le caratteristiche degli animali adottabili. Il Comune di Alcamo attribuisce ad ogni cittadino che adotta un cane, se lo richieda, un bonus di euro 200,00 **(da rivalutare a partire dal terzo anno dalla approvazione del seguente regolamento), questa frase viene omessa-** per il solo primo anno di adozione, da utilizzare solo per acquisto cibo per il cane o per servizi di trattamento veterinario in regime di convenzione con il comune. **(Tali somme verranno concesse nei limiti delle somme stanziare nel bilancio) viene inserita questa frase-** È vietata una contemporanea adozione di un numero superiore a due cani. Sarà competenza dell’Ufficio per la tutela degli **(animali e delle Associazioni di Volontariato demandate a tale scopo) viene inserita questa frase-**. verificare le buone condizioni del cane adottato dal momento dell’adozione fino alla sua morte. Al cane adottato sul territorio diverso da quello regionale, è garantito il trasferimento, a spese del Comune,

al nuovo proprietario. Per tale pratica di adozione l'Ufficio competente per la tutela degli animali adotterà un modulo ufficiale per l'operazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento che potrà essere aggiornato quando necessario.

2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, anche attraverso convenzioni con l'ASP competente o con veterinari che operano sul territorio, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti.

3. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti accuditi dalle associazioni animaliste sarà a carico del Comune che provvederà ad intervenire alla sterilizzazione degli animali da queste proposti entro una settimana da quando è stata fatta la richiesta (viene inserito questo comma).

Titolo V - GATTI

Art. 37 Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" s'intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" s'intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

Art. 38 Tutela dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Alle ore 11.45 entra il Cons. Cuscina;

Art. 39 Compiti dell'Azienda ASP

1. L'Azienda ASP provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed associazioni animaliste all'interno della colonia di provenienza. Provvede, altresì, alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 40 Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria ASP competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'Azienda ASP. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.

3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.

4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale e, comunque, a totale carico del Comune di Alcamo.

Art. 41 Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Alcamo che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda ASP competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio competente per la tutela degli animali, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda ASP competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 42 Alimentazione dei gatti

1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

Titolo VI – CAVALLI

Art. 43 Principi distintivi

1. Il cavallo destinato alla trazione, alle corse e all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

2. Il cavallo non più idoneo alla trazione, alle corse e all'attività ippica per volontà del proprietario o per mancata idoneità all'abilitazione così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

3. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

4. È fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di almeno 9 metri quadrati.

5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.

6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

Il Comma 7 viene omissis.

7. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato, comunque non nei centri abitati; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Servizio Veterinario Azienda ASP verifichi lo stato di salute, l'assenza nel sangue di sostanze dopanti, l'identità degli animali.

Art. 44 Razze di cavallo idonee per il trasporto

1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli e loro incroci: • T.P.R. (Tiro pesante rapido) o altre razze da tiro • Lipizzani • Maremmani • Trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso • Altre tipologie individuate e comunicate all'apposito Ufficio comunale competente per la tutela degli animali.

2. Il rilascio di licenze, nel caso di istituzione di servizio destinato alla trazione di vetture pubbliche, anche a fini turistici ed escursionistiche, è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma precedente.

Art. 45 Abilitazione del cavallo

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza.

2. Tale abilitazione sarà rilasciata dal Servizio Veterinario Azienda ASP competente per territorio in base al luogo di dimora stabile del cavallo, che provvederà alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica che il Comune provvederà ad istituire qualora se ne verificassero le necessità, anche solo per una singola richiesta.

3. L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati è attestata in forma scritta e tramite microchip applicato da un veterinario sull'animale.

4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario dell'Azienda ASP competente per territorio.

Art. 46 Limitazioni all'uso del cavallo

1. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro,
(in estate) questa parola viene omessa

da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente. I cavalli che svolgono attività di trazione devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.

I cavalli devono sostare in idonei stalli realizzati per proteggerli dal freddo un inverno e dal caldo in estate. (questa frase viene integrata) ;

2. È fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo. È consentita la percorrenza nelle Zone a Traffico Limitato.

3. Dal 1° Giugno al 30 Settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

Il comma 3 viene così modificato (dal 1° Giugno al 30 Settembre e comunque vietato in giornate particolarmente calde e afose far lavorare i cavalli dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Alle ore 12.25 esce il Cons. Sucameli;

Art. 47 Revoca della licenza

1. Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali, o in caso di macellazione o cessione per la macellazione del cavallo, o in caso di utilizzo di un cavallo privo dell'abilitazione.

Titolo VII – AVIFAUNA

Art. 48 Detenzione e tutela dell'avifauna

1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi *Columbia livia domestica*, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale: • è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero; • è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la

nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. A tal fine può essere consultato l'Ufficio competente per la tutela degli animali.

3. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e, comunque, devono ottenere autorizzazione dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.

4. È vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezioni di quelli curati dagli autorizzati Centro di Recupero Animali Selvatici.

5. È consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile previa comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda ASP competente per territorio. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali.

Art. 49 Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche ecocomportamentali delle singole specie, devono essere garantite dimensioni sufficienti per le gabbie che detengono uccelli. Con Ordinanza Sindacale, su proposta dell'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali, potranno essere specificate tale dimensioni.

2. È obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.

4. È fatto assoluto divieto di: • a) lasciare, permanentemente, all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici; • b) strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri; • c) amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri; • d) mantenere i volatili legati al trespolo; e) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori. • f) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della

rimozione all'Ufficio Diritti Animali del Comune. • g) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo. • h) esporre volatili selvatici. • i) è vietato l'uso di dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. • l) il presente comma 4 non si applica agli autorizzati Centri di Recupero animali selvatici.

Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 50 Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche. Art.

51 Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

2. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 52 Pescato in beneficenza

1. Il pesce pescato, sulle acque che insistono sul territorio del Comune di Alcamo, in occasione di gare di pesca, regolarmente autorizzate o rientranti nei campionati di categoria, dopo la pesatura, dovrà essere devoluto in beneficenza a strutture per minori, anziani o disabili, in regime di convitto, del territorio della città.

Vengono votati gli Art. 34-35-35/bis – 36- 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52;

La votazione produce i seguenti risultati:

Presenti: Puma Rosa Alba – Calandrino Giovanni – Cuscinà Alessandra – Cusumano Francesco -

Assenti: Sucameli Giacomo

Favorevoli: Puma Rosa Alba – Calandrino Giovanni – Cuscinà Alessandra – Cusumano Francesco -

Contrari: Nessuno

Astenuti: Nessuno

La Commissione approva

Il Presidente comunica di aver ricevuto per mail le analisi dei prelievi fatte presso i pozzi, come concordato nella passata seduta con il geometra Ponzio ma trattandosi di dati sensibili su cui l'amministrazione non si è ancora espressa, attende di trasmetterli alla commissione anche in vista dell'interrogazione a riguardo presentata da alcuni consiglieri e su cui si avrà risposta nella seduta del Consiglio Comunale di domani 14 dicembre.

Il Presidente non avendo altre comunicazioni da fare alla Commissione alle ore 13.15 scioglie la seduta.

La Segretaria
Anna Lisa Fazio



Il Presidente
Ing. Puma Rosa Alba

